




Provincia Regionale di Catania

Ragioneria Generale

OSSERVATORIO

Dicembre - Gennaio



Anno 2005-2006
Numero 3



Sommario:

- **Contabilità e regole di gestione**
- **Patto di stabilità interno**
- **Entrate**
- **Mutui**
- **Servizi pubblici**
- **Lavori pubblici**
- **Pubblico impiego**
- **Contratti e appalti**
- **Contributi previdenziali**
- **Sostituto d'imposta**
- **Imposta sul valore aggiunto**

Scadenzario:

Marzo 2006
Aprile 2006


Dott. Francesco Bruno

Francesco Bruno

Francesco Bruno

OSSERVATORIO

03/2006

CONTABILITA' E REGOLE DI GESTIONE

Termini di pagamento

1. Qualora una scadenza non sia concordata tra le parti, il termine massimo per il pagamento di fatture, nei rapporti tra imprese o professionisti e pubblica amministrazione, è fissato in un massimo di 30 giorni.
(direttiva Parlamento europeo n.2000/35/Ce, in G.U. Ce del 29 giugno 2000).
- 1.1. Dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabiliti nel contratto, cominciano a decorrere automaticamente gli interessi di mora.
2. Con D.Lgs. 9 ottobre 2002, n.231, è data attuazione alla direttiva comunitaria relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali di cui al precedente punto 1, ossia nei contratti che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo.
- 2.1. Con circolare del Ministero economia e finanze 14 gennaio 2003, n.1 (in G.U. n.19 del 14 gennaio 2003) e successiva circolare del dipartimento Ragioneria Generale dello Stato 4 febbraio 2003, n.6, sono suggeriti i comportamenti che gli enti devono adottare per il rispetto delle disposizioni emanate per contrastare i ritardi nel pagamento delle transazioni commerciali, in attuazione della direttiva comunitaria 2000/35/CE, con D.Lgs. 9 ottobre 2001, n.231, al quale fanno riferimenti gli articoli richiamati senza altra indicazione nei punti che seguono.
3. Le disposizioni del provvedimento non si applicano:
 - a) ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002;
 - b) ai debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore
 - c) alle richieste di interessi inferiori a 5 euro;
 - d) ai pagamenti effettuati a titolo di risarcimento danni;
 - e) ai contratti per lavori pubblici.(art.1, 2 e 11).
4. Salvo diversa statuizione inserita in contratto, il termine per il pagamento scade:
 - a) trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura o di richiesta di pagamento equivalente;
 - b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi, quando la data di cui alla precedente lettera a) è anteriore oppure non è certa;
 - c) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora previste dalla legge o dal contratto e la data di cui alla precedente lettera a) sia anteriore;
 - d) sessanta giorni dalla consegna o dal ritiro dei beni, per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili, salvo statuizione di un termine superiore.(art.4).
- 4.1. È possibile stabilire contrattualmente un termine di pagamento, posticipato rispetto a quanto previsto al precedente punto 4., purchè l'accordo non sia "gravemente iniquo" in danno del creditore.
(artt.4, c.2, e 7).

5. L'inosservanza dei termini di pagamento contrattuali o legali comporta l'automatica decorrenza degli interessi in misura pari al tasso di interesse fissato semestralmente dalla Banca centrale europea, maggiorato di sette punti percentuali salvo che il debitore non dimostri che il ritardo è stato determinato da causa a lui non imputabile.
(artt.3,4 e 5).
- 5.1. Il saggio degli interessi da applicare a favore dei creditori, al netto della maggiorazione del 7%, è pari al 3,35% per il 2° semestre 2002, al 2,85% per il 1° semestre 2003, al 2,10% per il 2° semestre 2003, al 2,02% per il 1° semestre 2004 al 2,01% per il 2° semestre 2004, al 2,09 per il 1° semestre 2005, al 2,05 per il 2° semestre 2005 e al 2,25% per il 1° semestre 2006.
(comunicati Ministero economia e finanze, in G.U. n.33 del 10 febbraio 2003, in G.U. n.160 del 12 luglio 2003, in G.U. n.11 del 15 gennaio 2004, in G.U. n.159 del 9 luglio 2004; in G.U. n.5 dell'8 gennaio 2005; in G.U. n.174 del 28 luglio 2005 e in G.U. n.10 del 13 gennaio 2006).
- 5.2. La misura degli interessi è ulteriormente maggiorata del 2% nel caso di mancato rispetto del termine di pagamento di cui al precedente punto 4., lettera d), ed è inderogabile.
(art.4, c.3).
- 5.3. È possibile stabilire contrattualmente un saggio di interessi diverso rispetto a quanto previsto al precedente punto 5., purchè l'accordo non sia "gravemente iniquo" in danno del creditore.
(artt.5, c.1, e 7).
- 5.4. Oltre agli interessi, il creditore ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme.
(art.6).
6. Su domanda del creditore, sussistendo le condizioni, il giudice emette decreto ingiuntivo entro 30 giorni dal deposito del ricorso.
(art.641, c.1, c.p.c., nel testo modificato dall'art.9, c.2, lett. a, D.Lgs. 9 ottobre 2002, n.231).
- 6.1. Il giudice concede l'esecuzione parziale provvisoria del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate.
(art.648, c.1, c.p.c., nel testo modificato dall'art.9, c.3, D.Lgs. 9 ottobre 2002, n.231).
7. I responsabili dei servizi sono, pertanto, obbligati a snellire le procedure, anche mediante informatizzazione, dalla fase dell'ordinazione della spesa a quella del pagamento, ivi comprese tutte le fasi intermedie, concernenti il controllo della conformità e rispondenza dei beni e servizi ricevuti alle condizioni fissate nel contratto, nonché il controllo sulla prenotazione delle risorse necessarie.
- 7.1. I responsabili dell'attività contrattuale devono valutare l'opportunità, nell'ambito della ponderazione complessiva delle clausole negoziali, di prevedere nel bando di gara, ovvero di negoziare condizioni diverse da quelle legali, salvaguardando il rispetto del sinallagma, la sostanziale par condicio tra le parti e le esigenze di carattere organizzativo dell'amministrazione debitrice.

PATTO DI STABILITA' INTERNO

Monitoraggio e verifiche

- 1.** L'organo di revisione, per l'anno 2005 e per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, verifica il rispetto degli obiettivi annuali e, in caso di mancato raggiungimento, ne dà comunicazione al ministero interno sulla base di un modello e con le modalità stabilite con D.M. (art.1, c.32, legge 30 dicembre 2004, n.311).
- 1.1.** Con D.M. 12 gennaio 2006 è stato approvato il modello di rilevazione del mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2005. (in G.U. n.20 del 25 gennaio 2006).
- 1.2.** Sono tenuti alla certificazione, mediante la compilazione del modello allegato al D.M., soltanto gli enti locali che non hanno conseguito gli obiettivi per l'anno 2005.
- 1.3.** La certificazione, sottoscritta dall'organo di revisione, deve essere inviata, entro il 31 marzo 2006, al ministero dell'interno, direzione centrale della finanza locale.
- 1.4.** Per la verifica degli obiettivi non è necessaria l'approvazione formale del rendiconto dell'anno di riferimento, in quanto le risultanze possono essere determinate con riferimento alle scritture di bilancio. (lett. B., circolare ministero economia e finanze, 8 febbraio 2005, n.4).
- 1.5.** Il termine ultimo per la verifica, da parte dell'organo di revisione, degli obiettivi programmatici di competenza e di cassa è conseguente a quello di approvazione del rendiconto. (lett. B.1., circolare ministero economia e finanze, 3 febbraio 2004, n.5).
- 1.6.** Della mancata comunicazione rispondono personalmente i componenti dell'organo di revisione.
- 1.7.** La comunicazione deve essere trasmessa anche all'ANCI, all' UNCEM e all'UPI. (art.1, c.37)

ENTRATE

Trasferimenti statali

1. Con D.M. 29 novembre 2005 è stato ripartito il fondo nazionale speciale per gli investimenti dell'anno 2004 in favore dei comuni per interventi urgenti di preminente interesse locale per la realizzazione di opere pubbliche, i cui oneri non siano diversamente fronteggiabili dagli stessi comuni con altre risorse.
(in G.U. n.288 del 12 dicembre 2005).
2. Con D.M. 29 novembre 2005 è stato ripartito il fondo nazionale speciale per gli investimenti dell'anno 2004 in favore degli enti locali i cui organi sono stati sciolti per fenomeni di condizionamenti o infiltrazioni di tipo mafioso.
(in G.U. n.288 del 12 dicembre 2005).
3. Per l'anno 2006 è erogato un contributo complessivo una tantum di 18 milioni di euro in favore dei comuni con popolazione superiore a 230.000 abitanti delle aree svantaggiate individuate nell'obiettivo 1 del regolamento CE 1260/1999 (Catania, Messina, Palermo, Napoli, Bari) che, nel periodo dal 1° luglio 2004 al 3 dicembre 2005, abbiano avviato con esito positivo iniziative per la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro con i lavoratori socialmente utili.
(art.8 bis, c.1, aggiunto al D.L. 30 settembre 2005, n.203, dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n.248, nel testo modificato dall'art.1, c.258, legge 23 dicembre 2005, n. 266).
- 3.1. Sono esclusi dal beneficio i Comuni che abbiano già goduto di analogo beneficio (Palermo, Napoli).
- 3.2. Alla corresponsione del contributo provvede il ministero dell'interno sulla base di certificazione da rendere, a pena di decadenza, entro il 10 febbraio 2006.
3. Le certificazioni devono essere sottoscritte dai responsabili del servizio, che assumono diretta e personale responsabilità.
(circolare telegrafica, ministero interno, direzione centrale finanza locale, 12 gennaio 2006, n. F.L. 1/2006).

Imposta comunale sugli immobili

1. I concessionari del servizio nazionale della riscossione sono tenuti a dichiarare l'importo delle somme riscosse a titolo di imposta che, a decorrere dall'anno 1993, non è stato possibile attribuire ai comuni.
(art.2, c.2 bis, aggiunto al D.L. 31 gennaio 2005, n.7, dalla legge di conversione, 31 marzo 2005, n.43).
- 1.1. Le somme saranno destinate in via prioritaria ad attività di formazione nel campo della gestione del tributo ed alle politiche di informazione del contribuente.

- 1.2.** Termini, modalità di presentazione delle dichiarazioni, sistema di versamento e di impiego delle somme sono stabilite con D.M. 22 novembre 2005.
(in G.U. n.13 del 17 gennaio 2006).
- 1.3.** All'attività di formazione gratuita del personale dei comuni addette alla gestione dei tributi ed alla promozione di attività di informazione del contribuente provvede l'ANCI, attraverso un apposito soggetto di diritto privato, senza finalità di lucro, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi del Consorzio Anci-C.N.C. per la fiscalità locale.
- 2.** In presenza di unità immobiliari private non dichiarate in catasto o di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, i comuni richiedono ai titolari di diritti reali sugli immobili la presentazione di atti di aggiornamento.
(art.1, c.336, legge 30 dicembre 2004, n.311).
 - 2.1.** La richiesta è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell'agenzia del territorio.
 - 2.2.** In caso di inadempienza dei soggetti privati interessati entro 90 giorni dalla notificazione, l'agenzia del territorio provvede all'iscrizione in catasto dell'immobile o alla verifica del classamento, notificando al comune le risultanze del classamento e la relativa rendita.
 - 2.3.** Le rendite catastali attribuite producono effetti fiscali dal 1° gennaio dell'anno successivo Alla data dell'omessa presentazione della denuncia catastale indicata nella richiesta notificata dal comune o, in assenza della indicazione della data, dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta.
(art.1, c.337).
 - 2.4.** Gli oneri per il servizio reso dall'agenzia del territorio sono a carico dei soggetti interessati inadempienti, nei confronti dei quali si applicano, altresì, le sanzioni amministrative da un minimo di 258 a un massimo di 2066 euro.
 - 2.5.** Con provvedimento direttoriale dell'agenzia del territorio 30 giugno 2005 sono stabilite le modalità per la determinazione degli oneri per il servizio.
(in G.U. n. 153 del 4 luglio 2005).
 - 2.6.** Con provvedimento direttoriale dell'agenzia del territorio 16 febbraio 2005 sono stabilite le modalità tecniche e operative per l'applicazione della disciplina.
(in G.U. n.40 del 18 febbraio 2005).
 - 2.7.** Con circolare dell'agenzia del territorio 4 agosto 2005, n.10, sono fornite le prime indicazioni per l'attività di accertamento, che deve precedere quella della revisione del classamento nelle microzone.
 - 2.8.** Gli uffici provinciali dell'agenzia del territorio forniscono ogni supporto e collaborazione con i comuni, i quali, a loro volta, devono indicare un proprio referente designato per l'organizzazione delle attività e lo scambio informativo.
 - 2.9.** Con circolare dell'agenzia del territorio 3 gennaio 2006, n.1/2006, sono forniti ulteriori chiarimenti sulle procedure di riclassificazione.

Partecipazione 5 per mille Irpef

- 1.** A titolo iniziale e sperimentale, per l'anno finanziario 2006, in sede di dichiarazione dei redditi, il contribuente può devolvere il 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche alle attività sociali svolte dal comune di residenza.
(art.1, c.337, legge 23 dicembre 2005, n.266).
- 1.1.** Le modalità di richiesta e di riparto delle somme sono stabilite con DPCM.
(art.1, c.340).
- 2.** La partecipazione è riferita all'imposta relativa all'anno 2005.
(art.31, c.2, D.L. 30 dicembre 2005, n.273).
- 3.** Con D.P.C.M. 20 gennaio 2006 sono state definite le modalità di destinazione della quota del 5 per mille Irpef, in base alla scelta del contribuente.
(in G.U. n.22 del 27 gennaio 2006).
- 3.1.** Ai comuni spettano le quote dei contribuenti che in essi risiedono e che hanno apposto la loro firma nel riquadro del CUD, oppure del mod.730/1-bis, ovvero del mod. unico persone fisiche, corrispondente alla finalità delle attività sociali svolte dal comune di residenza.
- 3.2.** Al riparto e corresponsione delle somme spettanti a ciascun comune provvederà il ministero dell'interno.

MUTUI

Tasso d'interesse

1. Con D.M. 30 dicembre 2005 sono stati determinati i nuovi tassi massimi, fisso e variabile, per i contratti di mutuo stipulati dagli enti locali.
(in G.U. n.6 del 9 gennaio 2006).
2. 'E stato determinato il tasso di riferimento da applicarsi per il periodo 1 gennaio – 30 giugno 2006 alle operazioni di mutuo a tasso variabile effettuate ai sensi dei decreti-leggi 318/1986, 359/1987, 66/1989, nonché della legge 67/1988.
(D.M. 5 gennaio 2006, in G.U. n.10 del 13 gennaio 2006).
- 2.1. Le disposizioni del D.M. si applicano ai contratti di mutuo stipulati anteriormente al 29 maggio 1999.

SERVIZI PUBBLICI

Mobilità sostenibile nelle aree urbane

1. Con D.M. 12 novembre 2002 (in G.U. n.50 dell'1 marzo 2003) sono stati ammessi a co-finanziamento i progetti per la realizzazione di politiche radicali ed interventi integrati per la mobilità sostenibile nelle aree urbane.
 - 1.1. Con D.M. 16 dicembre 2004, al fine di superare criticità applicative, sono state apportate integrazioni e modifiche.
(in G.U. n.289 del 13 dicembre 2005).

Servizi telematici

1. Con D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82, è stato approvato il codice dell'amministrazione digitale, per effetto del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dovrà essere assicurata la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale, salvo che per l'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica e consultazioni elettorali.
(in suppl. ord. n.93 alla G.U. n.112 del 16 maggio 2005).
 - 1.1. Le pubbliche amministrazioni, nell'organizzare autonomamente la propria attività, adottano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e con i privati, garantendo l'accesso alla consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e informazioni, nonché l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle regole tecniche stabilite dal codice dell'amministrazione digitale.
(art.12).
 - 1.2. Le pubbliche amministrazioni utilizzano la posta elettronica certificata per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta.
(art.6).
 - 1.3. Lo sportello unico è realizzato con modalità informatica ed eroga i propri servizi verso l'utenza anche in via telematica.
(art.10).
 - 1.4. È istituito presso il ministero delle attività produttive il registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese, del quale possono avvalersi le autonomie locali.
(art.11).
 - 1.5. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono, di norma, mediante l'utilizzo della posta elettronica, anche certificata.
(artt. 47 e 48).
 - 1.6. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, hanno valore probatorio e costituiscono informazione primaria ed originale, da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
(artt. 20/25).

- 1.7. La redazione di documenti originali su supporto cartaceo è consentita solo se risulta necessaria e, comunque, nel rispetto del principio dell'economicità.
(art.40).
- 1.8. Entro il 31 dicembre 2008 le pubbliche amministrazioni devono dotarsi di idonee procedure informatiche e strumenti software per la verifica delle firme digitali.
(art.34).
- 1.9. Con direttiva della presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, sono state emanate le linee guida per la pubblica amministrazione digitale.
(in G.U. n.16 del 20 gennaio 2006).
- 1.10. La direttiva costituisce per gli enti locali un contributo alle loro determinazioni in materia.

Certificazione dei costi

1. Con D.M. 23 dicembre 2003 sono stati approvati i modelli certificativi della copertura percentuale dei servizi a domanda individuale, di quello acquedottistico e di quello relativo al servizio di nettezza urbana per il triennio 2003/2005.
(in G.U. n.9 del 13 gennaio 2004).
- 1.1. Sono obbligati alla certificazione gli enti dissestati, a partire dall'anno di delibera dello stato di dissesto e per tutto il quinquennio di durata del risanamento, gli enti strutturalmente deficitari, nonché quelli che alla data di presentazione della certificazione non hanno approvato il rendiconto o non hanno prodotto il certificato sul rendiconto del penultimo esercizio precedente quello cui si riferisce la certificazione medesima.
(art.243, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).
2. Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella da allegare al certificato di rendiconto della gestione contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il certificato è quello relativo al rendiconto della gestione del penultimo esercizio precedente.
(art.242, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).
- 2.1. I parametri obiettivi e le modalità per la compilazione della tabella da allegare al certificato di rendiconto sono stabiliti, per il triennio successivo, con decreto ministeriale
(art.242, c.2).
- 2.2. Con D.M. 10 giugno 2003, sono stati definiti i parametri obiettivi ed approvate le tabelle, con relative modalità per la compilazione, per la certificazione ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario per il triennio 2001-2003.
(in G.U. n.188 del 14 agosto 2003).
- 2.3. La tabella approvata con il predetto D.M. 10 giugno 2003 costituisce allegato al certificato sul conto del bilancio degli anni 2002 e 2003, permettendo l'individuazione degli enti da considerare deficitari per gli esercizi 2004 e 2005.

3. Il termine perentorio per la trasmissione dei certificati all'ufficio territoriale del governo competente per territorio è fissato al 31 marzo 2006, per la certificazione relativa all'anno 2005.
4. La sanzione della perdita dell'1% del contributo ordinario in caso di mancato rispetto dei livelli minimi di copertura dei costi di gestione è riferita esclusivamente agli enti strutturalmente deficitari.
(art.243, c.5, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).
5. Le istruzioni per la compilazione e presentazione della certificazione per la dimostrazione del tasso di copertura 2005 sono fornite dal Ministero dell'interno, direzione centrale finanza locale, con circolare 26 gennaio 2006, n. F.L. 3/2006.

LAVORI PUBBLICI

Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

1. A decorrere dall'anno 2007 le spese di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici sono finanziate dal mercato di competenza.
(art.1, c.65, legge 23 dicembre 2005, n.266).
 - 1.1. L'Autorità determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza.
(art.1, c.67).
 - 1.2. L'Autorità può, altresì, individuare quali servizi siano erogabili a titolo oneroso e determinare la relativa tariffa.
2. Con deliberazione dell'Autorità 26 gennaio 2006, la cui entrata in vigore è fissata al 20 febbraio 2006, sono state stabilite le modalità attuative sulle contribuzioni dovute dai soggetti pubblici e privati.
(in G.U. n.25 del 31 gennaio 2006).
 - 2.1. Il contributo da versare all'Autorità è dovuto dalle amministrazioni che bandiscono la gara e dalle imprese che vi partecipano, con importi scaglionati in cinque fasce a seconda del valore della gara.
 - 2.2. Il versamento del contributo è condizione indispensabile per partecipare alla gara, pena l'esclusione.

Progressioni verticali

1. In ottemperanza al parere espresso dal Consiglio di Stato, commissione speciale pubblico impiego, nell'adunanza del 9 novembre 2005, le progressioni verticali sono equiparate alle nuove assunzioni, rientrano nella progressione triennale dei fabbisogni, sono soggette alla disciplina generale del concorso pubblico e rientrano nei limiti imposti dal blocco delle assunzioni. (circolare dipartimento funzione pubblica, 25 gennaio 2006).

Oneri contrattuali

1. Relativamente al biennio 2006-2007, la spesa per la copertura degli oneri contrattuali è pari a quella accorrente per la corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale, corrispondente allo
0,4% del monte retributivo 2006.
(circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, ispettorato generale di finanza, 11 gennaio 2006, n.1).

Indennità di trasferta

1. Gli enti locali sono tenuti ad adottare, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge e contrattuali, determinazioni per la soppressione dell'indennità di trasferta.
(art.1, c.214, legge 23 dicembre 2005, n.266).
2. Oltre alle indennità di trasferta, sono soppresse le seguenti indennità supplementari che erano dovute in aggiunta al rimborso delle spese di viaggio relativi a missioni all'interno e all'estero:
 - 10% del costo del biglietto a tariffa intera, per i viaggi in ferrovia, su piroscafi o su altri mezzi di trasporto in servizi di linea, terrestri o marittimo;
 - 5% del costo del biglietto, per i viaggi compiuti in aereo;
 - euro 000,103291379 per ogni chilometro percorso, per i viaggi compiuti gratuitamente con mezzi di trasporto forniti dall'amministrazione.(art.1, c.213, legge 23 dicembre 2005, n.266).
- 2.1. La disposizione costituisce norma non derogabile dei contratti o accordi collettivi.
(art.1, c.223).
- 2.2. Il rimborso delle spese di viaggio in aereo, anche per il personale dirigente, spetta nel limite delle spese per la classe economica.
(art.1, c.216, legge 23 dicembre 2005, n.266).
- 2.3. È soppresso l'incremento del 30% dell'indennità di missione per i viaggi all'estero.
(art.1, c.217, legge 23 dicembre 2005, n.266).

Forme pensionistiche complementari

1. La disciplina del TFR di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, non si applica al personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche.
(art.23, c.6).

CONTRATTI E APPALTI

Ammissibilità dell'offerta

1. L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, ivi compreso l'obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche.
(art.1, c.67, legge 23 dicembre 2005, n.266).
- 1.1. Con deliberazione dell'Autorità 26 gennaio 2006 sono state fissate le modalità attuative sulle contribuzioni.
(in G.U. n.25 del 31 gennaio 2006).
- 1.2. Il contributo da versare all'Autorità è scaglionato in cinque fasce, in rapporto al valore della gara ed è dovuto, in misura diversificata, sia dalle amministrazioni che bandiscono la gara che dalle imprese che vi partecipano.
- 1.3. La ricevuta del pagamento del contributo deve essere esibita al momento della presentazione delle offerte, quale condizione indispensabile per partecipare alla gara, pena l'esclusione.

Servizi sostitutivi di mensa

1. Con D.P.C.M. 18 novembre 2005, sono state disciplinate l'attività di emissione dei buoni pasto e le procedure per l'aggiudicazione del servizio mensa reso a mezzo di buoni pasto.
(in G.U. n.13 del 17 gennaio 2006).
- 1.1. L'attività di emissione di buoni pasto è svolta esclusivamente da società di capitali con capitale sociale versato non inferiore a 750.000,00 euro.
- 1.2. L'aggiudicazione della fornitura deve essere effettuata sulla base di gara di appalto di servizi, con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa nel rapporto tra qualità-prezzo.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Gestione separata Inps

1. Sono soggetti all'iscrizione e contribuzione alla gestione separata Inps i soggetti che conseguono redditi da collaborazioni coordinate e continuative e da lavoro autonomo occasionale ed i professionisti privi di cassa di categoria.
(circolare Inps, 1 febbraio 2006, n.11).
2. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con soggetti che non esercitano per professione abituale altra attività di lavoro autonomo, sono soggetti alla gestione separata presso l'Inps.
(art.2, c.26, legge 335/1995, nel testo modificato, per il richiamo all'art.47, c.1, lett. c-bis, dall'art. 34, c.3, legge 21 novembre 2000, n.342; circolare dipartimento funzione pubblica, 15 luglio 2004, n.4).
 - 2.1. Il contributo che nell'anno 2003 è stato del 14% per i collaboratori non iscritti ad altro fondo previdenziale obbligatorio è aumentato al 17,30% nel 2004, ed al 17,50% nel 2005; è del 17,70% nel 2006 e crescerà dello 0,20% all'anno sino a raggiungere il 19%.
(art.45, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326).
 - 2.2. L'aliquota del 17,70% per l'anno 2006 è aumentata dello 0,50%, destinato al fondo maternità, assegni familiari e tutela per malattia in caso di ricovero ospedaliero, per cui l'aliquota contributiva complessiva risulta pari al 18,20%.
(circolare Inps, direzione centrale entrate contributive, 10 febbraio 2004, n.27).
 - 2.3. La predetta aliquota contributiva del 18,20% deve essere aumentata dell'1% sulla quota di reddito eccedente il limite, per l'anno 2005, di euro 39.297,00.
 - 2.4. Al fine di permettere l'assoggettamento al maggior contributo dell'1%, ossia l'applicazione dell'aliquota del 19,20%, il percipiente deve comunicare al committente (o alla pluralità di committenti) ed alla competente sede Inps il superamento del limite di reddito di euro 39.297,00
 - 2.5. L'aliquota contributiva Inps per i collaboratori titolari di pensione diretta è incrementata, a decorrere dal 1° gennaio 2003, dal 10% al 12,5% e, a decorrere dal 1° gennaio 2004, al 15%.
(art.44, c.6, legge 27 dicembre 2002, n.289).

SOSTITUTO D'IMPOSTA

Certificazione redditi di lavoro dipendente

1. Con provvedimento direttoriale dell'agenzia delle entrate 25 novembre 2005, è stato approvato lo schema di certificazione unica CUD 2006, con le relative istruzioni.
(in suppl. ord. N.196 alla G.U. n.281 del 2 dicembre 2005).

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Attività di gestione dei rifiuti

1. Sono soggette all'aliquota agevolata del 10% tutte le fasi di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, ivi compreso l'utilizzo della frazione secca all'impianto di termovalorizzazione, con produzione di energia elettrica, ed il recupero dei materiali metallici.
(risoluzione agenzia delle entrate, 17 gennaio 2006, n.14/E).

Impianti

1. Sono soggetti ad aliquota agevolata del 10% gli interventi edilizi di realizzazione degli impianti destinati al trattamento e smaltimento rifiuti, ivi compreso l'impianto di termovalorizzazione, in quanto attrezzature sanitarie ricomprese tra le opere di urbanizzazione secondaria.
(risoluzione agenzia delle entrate, 17 gennaio 2006, n.14/E).

Francesco Bruno

Francesco Bruno

SCADENZARIO MARZO/APRILE 2006 (*)

(*) Non sono inserite le scadenze proposte nello scadenziario relativo alla manovra finanziaria e bilancio 2006 ed al patto di stabilità interno 2006-2008

1 MARZO

Rendiconto contributi straordinari

- Termine perentorio, per la rendicontazione all'amministrazione pubblica che li eroga dei contributi straordinari assegnati nell'anno precedente.
(art.158, c.1, D.Lgs. 3 agosto 1999, n.265).

Incarichi di consulenza

- Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica
- di tutte le notizie relative agli incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca conferiti al personale che sia cessato volontariamente dal servizio, avendo il requisito contributivo per l'ottenimento della pensione anticipata di anzianità o che abbia avuto rapporti di lavoro o impiego con l'ente nei cinque anni precedenti a quello della cessazione dal servizio.
(art. 25, c. 3, legge 23 dicembre 1994, n. 724).

15 MARZO

Certificazioni sostituto d'imposta

- Termine per la consegna al sostituto della certificazione, unica ai fini fiscali e contributivi,

relativa alle somme e valori erogati nell'anno precedente.

(art.4, c.6 ter e 6 quater, aggiunti al D.P.R. 22 luglio 1998, n.322, dall'art.5, c.1, lett. c, D.P.R. 16 aprile 2003, n.126; art.6, c.2, lett. b, D.P.R. 16 aprile 2003, n.126).

31 MARZO

Contratti pubblici

- Comunicazione al Ministero delle finanze, centro informativo del dipartimento delle entrate, dei dati relativi ai contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto stipulati nell'anno precedente mediante scrittura privata e non registrati.
(art. 20, c. 2, lett. e), legge 30 dicembre 1991, n. 413, D.M. 6 maggio 1994 e D.M. 18 marzo 1999).

Albo dei dirigenti

- Trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, delle schede informative relative al personale dirigente in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente, ai fini dell'aggiornamento dell'albo dei dirigenti pubblici.
(DPR. 11 marzo 1994, n. 374).

Anagrafe tributaria

- Comunicazione al ministero economia e finanze dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati, di importo complessivo non inferiore a euro 10.329,14 al lordo di Iva.
(art.20, c.1, D.P.R. 29 settembre 1973, n.605, nel testo sostituito dall'art.20, c.2, lett. e, legge 30 dicembre 2001, n.413; D.M. 6 maggio 1994; D.M. 18 marzo 1999).

Spese pubblicitarie

- Comunicazione all'autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle spese impegnate nell'esercizio finanziario precedente per l'acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa.
(art.10, c.1, delibera 129/02/CONS del 24 aprile 2002, nel testo sostituito dell'art.1, deliberazione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, 7 marzo 2005, n.139/05/CONS, in G.U. n.67 del 22 marzo 2005).

Patto di stabilità interno

- Trasmissione al ministero dell'interno, direzione centrale finanza locale, della certificazione sul mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2005.
(art.1, c.32, legge 30 dicembre 2004, n.311; D.M. 12 gennaio 2006, in G.U. n.20 del 25 gennaio 2006).

Trasferimenti statali

- (Termine perentorio) Presentazione alla Prefettura – ufficio territoriale del governo, competente per territorio, da parte dei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti beneficiari del contributo per il riequilibrio economico e sociale, di attestazione contenente l'elenco degli impegni contabilmente assunti nell'anno 2005 a fronte del contributo, a pena di recupero.
(art.1, c.54 e 55, legge 30 dicembre 2004, n.311; D.M. 1 marzo 2005, n.1279; D.M. 26 aprile 2005, n.3; circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 19 aprile 2005, n. F.L. 13/2005).

30 APRILE

Politiche sociali

- Termine entro il quale devono essere impegnate le somme assegnate per reddito minimo di inserimento, a pena di versamento delle somme non spese all'entrata del bilancio dello Stato.
(art.7 undecies, c.2, aggiunto al D.L. 31 gennaio n.7, della legge di conversione 31 marzo 2005,

Certificazione spesa personale in aspettativa sindacale

- Termine perentorio entro il quale deve pervenire all'ufficio territoriale del governo competente per territorio la certificazione della spesa sostenuta per il personale cui è stata concessa aspettativa per motivi sindacali, ai fini dell'attribuzione del contributo statale.
(art.1 bis, c.1, aggiunto al D.L. 25 novembre 1996, n.599, dalla legge di conversione 24 gennaio 1997, n.5; circolari ministero interno, direzione centrale finanza locale, 28 settembre 1996, n. F.L. 24/96 e 20 febbraio 2003, n. F.L. 3/2003)

Incarichi a pubblici dipendenti

- Comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti pubblici cui sono stati conferiti incarichi retribuiti, dei compensi erogati ai dipendenti stessi nell'anno precedente. L'omissione dell'adempimento non consente il conferimento di nuovi incarichi.
(art.53, c.11 e 14, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165).

Fondo finanziario di mobilità dei segretari comunali e provinciali

- Comunicazione all'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali del trattamento economico lordo 2005 del segretario dell'ente, distinto nelle seguenti componenti:
 - 1) retribuzione tabellare;
 - 2) indennità integrativa speciale;
 - 3) tredicesima mensilità;
 - 4) retribuzione individuale di anzianità;
 - 5) assegno personale;
 - 6) maturato economico;
 - 7) retribuzione di posizione;
 - 8) maggiorazione del 25% prevista per i segretari titolari di segreteria convenzionata.

Consumo energetico

- Comunicazione annuale alla Federazione Italiana per l'uso dell'energia elettrica del responsabile per la conservazione e l'uso dell'energia, se i consumi nell'anno superano il parametro di 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio.
(art. 19, legge 10/1991).

Contributi e sovvenzioni

- Aggiornamento dell'albo dei soggetti cui sono stati erogati, nell'anno precedente, contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici a carico del bilancio.
(art. 22, legge 30 dicembre 1991, n. 412).

Diritti di segreteria

- Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria relativi al 1° trimestre dell'anno.
(art. 13, c. 1, legge 23 dicembre 1993, n. 559, D.M. 31 luglio 1995 e circolare Ministero dell'interno 31 luglio 1995, n. 35/95).
- Versamento (1) della quota di spettanza dell'Agenzia nazionale dei segretari sul c/c bancario n. 300059 intestato all'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, presso l'Istituto Bancario San Paolo - sede di Roma (cod. ABI 1025 - cod. CAB 3200).
(deliberazione Agenzia n. 12/2 - 1998).

Gestione separata Inps

- Termine per la presentazione con sistema automatizzato dei dati relativi alla denuncia dei compensi corrisposti nell'anno 2005 ai collaboratori coordinati e continuativi.
(circolare Inps, direzione centrale entrate contributive, 24 gennaio 2001, n. 16).

(1) Se di importo superiore a euro 25,82.